



# Legge federale sugli aiuti finanziari alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1**            Oggetto e scopo

<sup>1</sup> La presente legge disciplina gli aiuti finanziari della Confederazione al Cantone di Berna per la gestione della Scuola cantonale di lingua francese di Berna (ECLF).

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari perseguono lo scopo di sostenere l'ECLF al fine di:

- a. permettere ai figli degli impiegati dell'Amministrazione federale e delle organizzazioni che rientrano nella sfera d'interesse della Confederazione di frequentare una scuola di lingua francese a Berna;
- b. aumentare l'attrattiva della Confederazione e delle organizzazioni che rientrano nella sua sfera d'interesse come datori di lavoro plurilingui.

## **Art. 2**            Principio

Nei limiti dei crediti approvati, la Confederazione può accordare al Cantone di Berna aiuti finanziari per coprire i costi d'esercizio computabili dell'ECLF.

## **Art. 3**            Requisito

La Confederazione vincola la concessione degli aiuti finanziari alla possibilità per i figli degli impiegati di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera a:

- a. di avere accesso all'ECLF;
- b. di avere la precedenza qualora le domande di iscrizione superino il numero di posti disponibili nella scuola, fermo restando che la priorità spetta ai figli degli impiegati dell'Amministrazione federale.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF ...

**Art. 4** Calcolo e importo

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari della Confederazione coprono al massimo il 25 per cento dei costi d'esercizio computabili annuali dell'ECLF. Per costi d'esercizio computabili si intendono i costi effettivi per il personale, compresi i contributi alle assicurazioni sociali, e i costi effettivi per il materiale sostenuti dalla scuola.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione:

- a. della media dei costi d'esercizio computabili degli ultimi quattro esercizi;
- b. del numero di alunni che sono figli degli impiegati di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera a rispetto al totale degli alunni della scuola.

**Art. 5** Domanda

<sup>1</sup> Il Cantone di Berna presenta la domanda di aiuti finanziari ogni anno entro il 31 marzo alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

<sup>2</sup> Alla domanda devono essere allegati il piano finanziario dell'ECLF per l'anno in corso e per i tre anni successivi nonché i consuntivi degli ultimi quattro anni.

**Art. 6** Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti

La Confederazione ha il diritto di chiedere informazioni al Cantone di Berna e alla direzione dell'ECLF e di consultare i documenti qualora ciò sia necessario per stabilire l'importo degli aiuti finanziari.

**Art. 7** Abrogazione di un altro atto normativo

La legge federale del 19 giugno 1981<sup>3</sup> concernente il sussidio alla Scuola cantonale di lingua francese in Berna è abrogata.

**Art. 8** Disposizione transitoria

Le domande di aiuti finanziari pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge saranno esaminate in base alla presente legge.

**Art. 9** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione,

Walter Thurnherr

<sup>3</sup> RU 1982 1461

